



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 463] Progetto di modifica dell'esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta (SR) – Provvedimento di esclusione n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011 come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza prescrizione n. 6
<i>ID Fascicolo</i>	2574
<i>Proponente</i>	Esso Italiana s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2225 del 18/11/2016

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 28/11/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 29/11/2016

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il provvedimento n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, di esclusione dalla VIA subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto di modifica dell’esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta, localizzato nel Comune di Augusta (SR) proposto dalla società Esso Italiana s.r.l.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 6) del citato provvedimento di esclusione dalla VIA n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede:

“Tenuto conto degli obiettivi del D.Lgs. 155/2010 di riduzione degli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso e dell’esigenza di adottare misure per contrastare l’inquinamento dell’aria, valutato che si rende necessario intervenire con azioni di risanamento per la riduzione dei livelli di superamento dei valori limite di qualità dell’aria già registrati nell’ambito di riferimento del progetto, si dovrà al minimo prevedere una significativa compensazione degli inquinanti emessi dalla Nuova Unità Cogenerativa. Tenuto conto altresì della localizzazione dell’impianto all’interno dell’area AERCA e delle relative criticità in termini di qualità dell’aria, in aggiunta a quanto sopra e prima della messa in esercizio della centrale, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la relativa verifica di ottemperanza un piano di interventi, corredato dai relativi progetti, sugli impianti di raffineria che assicuri un’ulteriore riduzione dei flussi massici della raffineria prescritti dal parere AIA dopo 36 mesi dalla data di emissione del Decreto pari ai flussi massici della Nuova Unità Cogenerativa incrementati del 50% ed in particolare:

- a. Per quanto concerne gli NO_x una ulteriore riduzione pari a 323 t/y rispetto ai flussi massici di raffineria prescritti dal parere AIA dopo 36 mesi dall’emissione del Decreto;*
- b. Per quanto riguarda gli SO₂ una riduzione pari a 75 t/y rispetto ai flussi massici di raffineria prescritti dal parere AIA dopo 36 mesi dall’emissione del Decreto;*
- c. Per quanto riguarda le Polveri una riduzione pari a 11 t/y rispetto ai flussi massici di raffineria prescritti dal parere AIA dopo 36 mesi dall’emissione del Decreto.*

Il piano degli interventi di cui sopra dovrà contenere un cronoprogramma che dimostri che tutti gli interventi saranno realizzati e pienamente operativi entro la conclusione del ciclo di fermate programmate nel periodo 2016-2019.”

VISTA la nota del 16/10/2013, acquisita con prot. DVA-2013-0024454 del 25/10/2013, con cui la società Esso Italiana s.r.l. ha inviato il “Piano degli interventi relativo alla riduzione dei flussi massici della raffineria prescritti dal parere AIA dopo 36 mesi dalla data di emissione del decreto” per la Raffineria di Augusta;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2225 del 18/11/2016, acquisito con prot. 0028316 del 22/11/2016, costituito da n. 12 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel summenzionato parere ha valutato che:

- i risultati ottenuti in termini di riduzione dei flussi massici, già a partire dall'anno 2014, soddisfano i limiti imposti dalla prescrizione di cui trattasi (...);
- i flussi massici di cui sopra sono oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria;

DETERMINA

Pottemperanza della prescrizione n. 6) del provvedimento di esclusione dalla VIA n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, relativo al progetto di modifica dell'esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)